

Azioni al portatore nel diritto svizzero

Il diritto italiano prevede obbligatoriamente azioni nominative e permette, come eccezione, azioni al portatore solo in due casi: azioni di risparmio emesse da società quotate in borsa (salvo i casi in cui anche per le azioni di risparmio siano previste azioni nominative) e azioni delle Sicav. Nella maggioranza degli altri ordinamenti giuridici le azioni nominative dominano, o sono addirittura esclusive. Per contro, il diritto svizzero prevede i due tipi di azioni.

Infatti, le azioni della società anonima del diritto svizzero (equivalente alla spa italiana) sono nominative o al portatore. Lo statuto della società può prevedere l'esistenza contemporanea dei due tipi di azione. Esso può disporre che azioni nominative potranno essere convertite in azioni al portatore e viceversa, previa decisione dell'assemblea generale degli azionisti. Indipendentemente dal tipo di azione, l'assemblea generale degli azionisti può aumentare o diminuire il valore nominale, rispettando il valore minimo di 1 centesimo. Le società possono emettere i titoli azionari (ovvero i "certificati") o farne a meno, ancorché nel caso di azioni al portatore parebbe evidente un obbligo all'emissione di titoli (vedi sotto). Eventuali titoli devono essere sottoscritti da almeno un membro del consiglio d'amministrazione.

La società ignora chi possiede le azioni al portatore, quindi ignora i suoi azionisti. Infatti, come nel caso delle azioni nominative, i soci non sono iscritti al registro di commercio. A differenza delle azioni nominative, inoltre, non vi è nemmeno un libro soci.

Il trasferimento di tutti i diritti inerenti alle azioni al portatore, sia quelli di tipo cosiddetto "sociale" (in particolare, il diritto di partecipazione e di voto all'assemblea generale), sia quelli di tipo patrimoniale (essenzialmente, il diritto al dividendo annuale e al dividendo di liquidazione al momento dell'eventuale liquidazione della società) avviene in modo semplice. Il trasferimento, infatti, è valido alle seguenti condizioni: (i) conclusione di un contratto, ad esempio un contratto di compravendita, che non necessitando di alcuna forma può avvenire anche oralmente; (ii) consegna dei titoli all'acquirente o a un terzo designato dall'acquirente (ad esempio una banca); e (iii) diritto del cedente alla cessione dei titoli o, almeno, sussistenza di buona fede dell'acquirente relativa al diritto del cedente alla cessione dei titoli. In caso la società non abbia emesso titoli fisici, il diritto al titolo deve essere evidenziato con altri documenti, ad esempio con l'atto di costituzione della società o un eventuale atto di aumento di capitale, dai quali si evinca chi ha sottoscritto le azioni, e con una dichiarazione di cessione.

In Svizzera le azioni al portatore hanno una lunga tradizione, e non soltanto per piccole o medie imprese. Anche società quotate in borsa si avvalevano volentieri di questo tipo di azione, emettendo spesso contemporaneamente azioni nominative e azioni al portatore. Le prime, di cui le società conoscevano i detentori, venivano emesse ad esempio per salvaguardare il "carattere" svizzero dell'impresa, ovvero, facendo in modo che tali azioni fossero emesse o trasferite soltanto a soggetti svizzeri. Le seconde, per contro, di cui non si conoscevano i detentori, spesso finivano in mano a soci stranieri. Oggi le azioni al portatore non vanno più di moda, anche perché le società quotate in borsa non vogliono rischiare di infrangere inconsapevolmente leggi che non permettono certe attività a società controllate da soggetti stranieri, come ad esempio la Lex Koller.

In tutti i casi, la società conosce i propri soci soltanto al momento della sua costituzione o al momento della sottoscrizione di un aumento di capitale. Il socio che trasferisce le proprie azioni e l'acquirente non devono comunicare il traferimento alla società.

Le azioni al portatore presentano il vantaggio di una trasferibilità semplice e poco onerosa. Il fatto che il socio rimanga anonimo (e l'interesse di rimanere anonimo può essere assolutamente legittimo) può aiutare la società a trovare capitale. Vi sono anche molteplici svantaggi: ad esempio, il fatto che la società non conosca i soci la obbliga a pubblicare gli inviti all'assemblea generale e altre comunicazioni ai soci sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, salvo che essa conosca con assoluta certezza tutti i soci; la società non è in grado di evitare l'acquisto della maggioranza delle azioni da parte di una società concorrente (eccezione fatta per le società quotate in borsa, dove l'acquirente che oltrepassa certi limiti (3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50% o 66 2/3%) deve informarne la società).

In Svizzera si sta discutendo l'abolizione delle azioni al portatore per vari motivi, in particolare sotto pressione dell'OECD, per motivi fiscali. Secondo l'OECD l'anonimato dei soci presenterebbe troppi svantaggi e inconvenienti.

calderan@altenburger.ch